La mediazione interculturale in ambito scolastico e formativo

Criteri e modalità di iscrizione nell'elenco provinciale dei mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo
Delibera n. 854 del 07/06/2019

La mediazione interculturale in ambito scolastico e formativo. Criteri e modalità di iscrizione nell'elenco provinciale dei mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo (D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale - articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 854 Prot. n. 9/2019-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
La mediazione interculturale in ambito scolastico e formativo. Criteri e modalità di iscrizione nell'elenco provinciale dei mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo (D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale - articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).
Il giorno 07 Giugno 2019 ad ore 10:00 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2019-S167-00063

Il Relatore comunica:
l'articolo 75, comma 1, lettera g) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 prevede che la Provincia autonoma di Trento, in applicazione dell'articolo 36 "Istruzione degli stranieri.
Educazione Interculturale" della L. 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", promuova e sostenga la realizzazione di interventi e attività a favore degli studenti con cittadinanza straniera attraverso professionalità in possesso di specifiche competenze quali i facilitatori linguistici e i mediatori interculturali.
In applicazione di tale dettato normativo l'articolo 3, comma 3 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" (di seguito denominato Regolamento)

prevede - per lo svolgimento dell'attività di mediatore interculturale in ambito scolastico e formativo e di mediatore interculturale in ambito scolastico e formativo per l'insegnamento della L1 (lingua madre) - la definizione di specifici elenchi di mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 10
del medesimo Regolamento, demandando alla Giunta provinciale l'articolazione dell'elenco, i criteri di verifica dei requisiti nonché i termini e le modalità di iscrizione.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2515 del 23 novembre 2012 furono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento della formazione specifica organizzata dalla Provincia, in applicazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 8 e in applicazione della lettera c) comma 3
dell'art. 10 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. La Giunta provinciale, con deliberazione n.
2008 del 27 settembre 2013, definiva inoltre i criteri e le modalità per la gestione e l'aggiornamento degli elenchi.
Al fine di agevolare e semplificare l'accesso alle informazioni da parte degli interessati,
coerentemente con le priorità annunciate dalla Giunta provinciale che mira a una sempre maggiore razionalizzazione dell'attività amministrativa, si ritiene opportuno far confluire le due deliberazioni in un unico documento, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, "Criteri e modalità
per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo (D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg e s.m.)" articolato in due sezioni:
• Sezione A - mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo;
• Sezione B - mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo per l'insegnamento della L1 (lingua madre).
Considerato quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale in materia di certificazione delle competenze acquisite in ambito informale e non formale, si ritiene di demandare al competente Servizio provinciale in materia di istruzione la valutazione circa la fattibilità, parimenti a quanto proposto in talune regioni italiane, della definizione di un profilo di mediatore interculturale in ambito scolastico e formativo, da inserire nel Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, al fine di qualificare maggiormente l'offerta formativa, valorizzando le competenze apprese e garantendo l'utilizzo di professionalità
sempre più qualificate.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione,
- vista la normativa e gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 1 "Criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco provinciale dei mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo (D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. e s.m.)", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ritenere non più vigente, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento,
le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2515 del 23 novembre 2012 e n. 2008 del 27
settembre 2013;
3. di istituire l'elenco provinciale dei mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo secondo le modalità previste al punto 2 dell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di demandare alla struttura provinciale competente in materia di istruzione l'attuazione delle procedure di iscrizione nell'elenco provinciale dei mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo, secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:15
Verbale letto, approvato e sottoscritto.